

Individuazione delle procedure per il recupero dei veicoli abbandonati e applicazione delle relative sanzioni.

Ipotesi A: Veicolo nei confronti del quale sussiste la presunzione di abbandono su area ad uso pubblico (indipendentemente dalla categoria di appartenenza ex art. 47 C.d.S.)

Riscontro puntuale delle condizioni che fanno presumere lo stato di abbandono (assenza di parti essenziali del veicolo, assenza della targa o altri elementi da cui desumere lo stato di abbandono).

Redazione del verbale di constatazione (ispezione), rilevazione di eventuali violazioni alle norme del C.d.S. (non solo delle norme di comportamento), accertamento che nei confronti del veicolo non sia pendente denuncia di furto

Rimozione del veicolo e conferimento ad un centro di raccolta

Notificazione del degli atti (verbale di constatazione ed eventuali verbali di violazione alle norme del C.d.S.) al proprietario se identificabile

Se nei sessanta giorni successivi il proprietario rivendica il veicolo, nei suoi confronti si procede alla contestazione delle sole violazioni al C.d.S. (e non anche le violazioni di cui all'art. 255 D. Lgs. n. 152/2006 e art. 13 D.Lgs. n. 209/03, poiché è venuta meno la presunzione di abbandono)

Se il proprietario non rivendica il veicolo nei sessanta giorni successivi al rinvenimento o alla notificazione, si verificano gli effetti dell'occupazione con traslazione della proprietà in capo all'ente proprietario della strada. Nei confronti del proprietario, nel caso in cui sia identificabile, sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 255 D. Lgs. n. 152/2006 e art. 13 D.Lgs. n. 209/03, essendo stato accertato l'abbandono.

Il centro di raccolta, previa cancellazione dal P.R.A. Ai sensi dell'art. 103 del C.d.S., provvede alla demolizione ed al recupero dei materiali. A tal fine, l'organo di polizia comunica al centro di raccolta i dati necessari per la radiazione (veicolo non oggetto di furto, sussistenza delle condizioni di abbandono).

Gli oneri finanziari sono posti a carico dell'ente proprietario della strada su cui il veicolo è rinvenuto

Ipotesi B: Veicolo in sosta per più di sessanta giorni su area pubblica sulla quale sussiste un divieto ai sensi degli artt. 6, 7, 157, 158 e 175 C.d.s. o su area pubblica a pagamento senza pagamento delle relative tariffe (indipendentemente dalla categoria di appartenenza ex art. 47 C.d.S.)

Accertamento rigoroso delle condizioni previste dalla norma anche attraverso assunzione di informazioni da terzi da assumere a verbale ex art. 13 L. 689/81 o art. 351 c.p.p. e accertamento che nei confronti del veicolo non sia pendente denuncia di furto

Rimozione del veicolo previa redazione del relativo verbale e conferimento dello stesso ad un centro di raccolta per la temporanea custodia. Notificazione al proprietario del veicolo, se identificato, dei verbali delle violazioni accertate

Trasmissione degli atti adottati dall'organo di polizia al sindaco del comune competente per territorio, che procede alla pubblicazione all'albo ai sensi dell'art.928 c.c. nonché alla notifica al proprietario, se reperibile, con l'invito a ritirarlo nel termine di un anno con l'avvertenza della

perdita della proprietà del veicolo in caso contrario

Trascorso il termine di un anno senza che il proprietario rivendichi il veicolo si verifica la traslazione della proprietà del veicolo per invenzione (art. 927 ss. c.c.) con acquisto della stessa da parte del comune, che procederà alla demolizione con le modalità di cui sopra oppure alla vendita del veicolo

Gli oneri finanziari sono posti a carico del comune sul cui territorio il veicolo è rinvenuto

Ipotesi C: Veicolo/rifiuto rinvenuto su area demaniale o privata e appartenente alle categorie L5, M2, M3, N2, N3 ed altresì rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici.

Accertamento delle condizioni del veicolo/rifiuto (rilievi fotografici, assunzione di informazioni ex art. 13 L. 689/81 e art. 351 c.p.p.) e assunzione di notizie in ordine all'elemento soggettivo della condotta di abbandono (dolo o colpa) ed alla proprietà del medesimo (persona fisica o persona giuridica), circostanza quest'ultima essenziale per fondare una responsabilità di natura amministrativa o penale

Accertamento della proprietà dei terreni ove il veicolo è rinvenuto, con successive rigorose indagini in ordine alla eventuale sussistenza di elementi di dolo o colpa per l'abbandono in capo al proprietario del fondo (in contraddittorio)

Contestazione all'autore materiale dell'abbandono dell'illecito amministrativo di cui all'art. 192, 231 e 255 D. Lgs. n. 152/2006 (nel caso in cui lo stesso abbia agito in qualità di persona fisica), oppure trasmissione della notizia di reato ex art. 256 comma 2 D. Lgs. n. 152/2006 (nel caso in cui abbia agito in qualità di titolare di impresa o responsabile di ente). Nel primo caso il verbale potrà contenere l'invito a procedere alla rimozione, all'avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.

Valutazione della posizione del proprietario dei terreni per individuare **un eventuale concorso nell'illecito** (di natura amministrativa o penale). In caso di affermazione della responsabilità concorrente contestare allo stesso le medesime violazioni di cui sopra.

Trasmissione al comune competente per territorio della documentazione inerente agli accertamenti condotti, al fine dell'emanazione dell'Ordinanza di cui all'art. 192/3° D. Lgs. n. 152/2006 con diffida a provvedere agli adempimenti prescritti (nei confronti del solo materiale trasgressore oppure anche nei confronti del proprietario dei terreni in concorso con il primo)

Verifica sull'adempimento nei termini delle prescrizioni contenute nell'ordinanza. In caso negativo, trasmissione alla procura competente della notizia di reato ex art. 255 comma 3 D. Lgs. n. 152/2006 ed altresì comunicazione dell'inadempimento al comune per l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e recupero delle spese.

Ipotesi D: Veicolo/rifiuto rinvenuto su area demaniale o privata (veicoli appartenenti alla categoria M1, N1 di cui alla direttiva 70/156/CEE e veicoli a motore a tre ruote così come definiti dalla direttiva 2002/24/CEE con esclusione dei tricicli a motore)

